



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2010/0210(COD)

27.5.2011

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di
lavoro stagionale

(COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD))

Relatore per parere (*): Sergio Gaetano Cofferati

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva in esame riguarda le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e costituisce un importante tassello nel tentativo di costruire una politica globale comune dell'Unione europea nel campo delle politiche migratorie. Essa fa parte del pacchetto sull'immigrazione legale annunciato dalla Commissione alla fine del 2005, che prevede l'adozione di cinque differenti misure legislative, al fine di completare e sviluppare coerentemente la politica migratoria comunitaria. La prima misura, cioè la direttiva *Blue Card* (direttiva 2009/50/CE), è stata adottata il 25 maggio 2009. La proposta di direttiva "permesso unico" è stata invece approvata in prima lettura in Parlamento il 24 marzo 2011 ed è ora oggetto di discussione tra Consiglio e Parlamento. La presente proposta di direttiva è stata presentata contestualmente alla proposta di direttiva sui trasferimenti intrasocietari (COM(2010)0378).

La presente direttiva dovrà tenere conto della legislazione comunitaria esistente in materia di migrazione ed essere coerente con essa.

I suoi principali obiettivi sono:

- stabilire un quadro comune, con regole chiare, corrette e trasparenti per i cittadini di paesi terzi che entrano e soggiornano in Europa per motivi di lavoro stagionale (in appresso "lavoratori stagionali");
- prevedere incentivi e misure per evitare che i lavoratori stagionali permangano irregolarmente all'interno dell'Unione Europea al termine della durata del loro permesso;
- tutelare i lavoratori stagionali, evitando che debbano affrontare situazioni di sfruttamento e di condizioni di lavoro e di vita non dignitose.

Come vostro relatore per parere, desidero sottolineare che questa relazione riguarda solamente le parti della proposta che rientrano nella competenza della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, esclusiva (considerando 20, 21 e 22 ed articoli 3, lettera f), e 16, nonché, per quanto riguarda le esclusioni connesse con il mercato del lavoro e la sicurezza sociale, il considerando 9 e l'articolo 2, paragrafo 2) o congiunta (considerando 7, 10, 12, 13, 14, 19 e 23 ed articoli 3, lettere b) e c), 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 1, lettera a, 5, paragrafo 1, lettera d), 6, paragrafo 2, 14 e 17).

Il principale tema da affrontare nel contesto di questa direttiva e delle competenze della nostra commissione è quello delle situazioni di sfruttamento e di degrado in cui molti lavoratori stagionali sono oggi costretti a vivere e lavorare.

Da questo punto di vista risulta anzitutto necessario sottolineare che i lavoratori stagionali più facilmente soggetti a situazioni di sfruttamento sono coloro che soggiornano illegalmente all'interno dell'Unione europea. Nella lotta alla migrazione illegale uno strumento imprescindibile è la direttiva concernente le sanzioni contro i datori di lavoro (direttiva 2009/52/CE), ma la direttiva in discussione potrà dare un utile contributo, dal momento che mira a stabilire un quadro giuridico chiaro, comune e trasparente per l'arrivo e il soggiorno in

uno Stato membro di immigrati per motivi di lavoro stagionale, ed attraverso di esso favorire l'uso di canali legali per la migrazione.

Per tutelare i diritti dei lavoratori stagionali il vostro relatore per parere crede che si debba seguire appieno quello che il Parlamento europeo ha dichiarato nella sua risoluzione del 26 settembre 2007 sul piano d'azione sull'immigrazione legale, di cui questa proposta di direttiva fa parte: "ricorda la necessità di evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie dei lavoratori e di proteggere in particolare i diritti dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono maggiormente soggetti ad abusi". Il raggiungimento di questo obiettivo è importante non solo per ragioni di equità e di giustizia sociale e per rispettare la dignità dei lavoratori stagionali in questione, ma anche per riconoscere il contributo che essi danno, tramite il loro lavoro, le tasse e i contributi per la sicurezza sociale che essi pagano, allo sviluppo socioeconomico degli Stati membri e dell'Unione europea. L'Unione europea, per motivi demografici e di caratteristiche della forza lavoro, ha bisogno di questi lavoratori, come ha bisogno dei lavoratori migranti più in generale, e ad essi vanno garantite condizioni di lavoro e di vita giuste e dignitose.

Per tutelare i diritti dei lavoratori stagionali è necessario garantire il pieno rispetto, anzitutto ma non solo per quanto riguarda le condizioni di lavoro, del principio della parità di trattamento dei lavoratori stagionali cittadini di un paese terzo rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. La piena realizzazione di tale principio risulta essere inoltre una *conditio sine qua non* per evitare situazioni di dumping sociale e di concorrenza sleale.

Inoltre, un punto centrale per assicurare che i lavoratori stagionali godano di condizioni di vita dignitose è quello dell'alloggio: si deve assicurare infatti che essi vivano in un "alloggio adeguato", specificando meglio cosa questo significa. Bisogna evitare inoltre che i lavoratori stagionali incorrano in situazioni di sfruttamento, dovendo destinare all'affitto una parte troppo elevata della loro retribuzione netta.

Un altro elemento importante è quello dei controlli. Occorre mettere in atto meccanismi di ispezioni e di monitoraggio efficaci ed approfonditi, oltre a sviluppare un efficace sistema di facilitazione delle denunce, e devono essere messe a disposizione delle autorità preposte al controllo del rispetto delle misure di questa direttiva tutte le risorse di cui necessitano per svolgere al meglio il loro compito.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La presente direttiva non deve concernere le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell'articolo 56 del TFEU. In particolare, essa non deve concernere le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Attività soggette al ritmo delle stagioni sono tipiche di settori come l'agricoltura, nel periodo di piantagione o di raccolta, e il turismo, nel periodo delle vacanze.

Emendamento

(10) Attività soggette al ritmo delle stagioni sono tipiche di settori come l'agricoltura **e l'orticoltura**, nel periodo di piantagione o di raccolta, e il turismo, nel periodo delle vacanze.

Or. en

Motivazione

Anche il settore dell'orticoltura è soggetto al ritmo delle stagioni e in alcuni Stati membri non è compreso nella nozione di "agricoltura". È dunque opportuno chiarire che esso rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La presente direttiva non deve incidere sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro, ove concessi.

Emendamento

(12) La presente direttiva non deve incidere **negativamente** sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico inteso a chiarire ulteriormente che la direttiva non deve incidere negativamente sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi **il livello di retribuzione applicabile ai lavoratori stagionali nel settore interessato**.

Emendamento

(13) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi **gli aspetti essenziali del contratto o del rapporto di lavoro**.

Or. en

Motivazione

È necessario che le autorità responsabili siano in grado di garantire che tutti gli aspetti del contratto o del rapporto di lavoro quali definiti dalla legislazione dell'Unione rispettino pienamente le disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto concerne la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante quale definita all'articolo 16.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario ***definire chiaramente le condizioni di lavoro applicabili onde garantire la certezza del diritto, collegando tali condizioni a strumenti generalmente vincolanti che tutelino*** efficacemente i diritti di tali lavoratori, ***quali leggi o contratti collettivi di applicazione generale.***

Emendamento

(20) Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario ***tutelare*** efficacemente i diritti di tali lavoratori, ***garantendo appieno il rispetto del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante.***

Or. it

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero ratificare al più presto la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990.

Or. it

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) La presente direttiva si applica fatti salvi i diritti e i principi contenuti nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961.

Or. it

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri potrebbero avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.

(21) È necessario che ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi si applichino, oltre alle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari valide per i lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, anche gli arbitrati e gli accordi e i contratti collettivi conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante, dalle parti sociali maggiormente rappresentative, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Or. it

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi devono beneficiare della parità di trattamento nei settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. **La presente direttiva non deve conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la legislazione vigente dell'UE già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva, inoltre, non deve conferire diritti per situazioni che esulano dal campo di applicazione della legislazione dell'UE, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo.** È fatta salva l'applicazione non discriminatoria da parte degli Stati membri delle leggi nazionali che prevedono regole de minimis sui contribuiti ai regimi pensionistici.

Emendamento

(22) I lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi devono beneficiare della parità di trattamento nei settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. È fatta salva l'applicazione non discriminatoria da parte degli Stati membri delle leggi nazionali che prevedono regole de minimis sui contribuiti ai regimi pensionistici.

Or. it

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) La legislazione dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire, nella propria legislazione, le condizioni per la

concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni ed il periodo durante il quale queste sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi alla legislazione dell'Unione.

Or. it

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo di lavoro, sono registrati come disoccupati nel territorio dell'Unione. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti in applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Or. it

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quater) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all'alloggio, è opportuno che gli Stati membri provvedano a che siano posti in essere opportuni meccanismi di controllo e a che nel loro territorio siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate. Al fine di aumentare l'efficacia delle ispezioni, gli Stati membri devono assicurare che la legislazione nazionale conferisca risorse e poteri adeguati alle autorità competenti per l'esecuzione delle ispezioni stesse, che i risultati delle ispezioni già effettuate siano raccolti ed elaborati ai fini dell'efficace applicazione della presente direttiva e che sia disponibile personale sufficiente, dotato delle competenze e delle qualifiche necessarie per effettuare le ispezioni in modo efficace.

Or. en

Motivazione

È necessario un sistema di controlli e di ispezioni efficace per garantire che i diritti dei lavoratori stagionali e le disposizioni della presente direttiva siano pienamente rispettati durante l'intera durata del soggiorno di tali lavoratori.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per agevolare l'attuazione, è opportuno che terzi designati quali sindacati o altre associazioni siano

(23) Per agevolare l'attuazione della presente direttiva, è opportuno predisporre meccanismi efficaci che permettano ai

autorizzati a presentare denuncia, in modo da garantire un'efficace applicazione della direttiva. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell'esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze.

lavoratori stagionali di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell'esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze. **Occorre altresì prevedere un'adeguata tutela giudiziaria dei lavoratori stagionali, affinché non siano vittimizzati per aver presentato denuncia.**

Or. en

Motivazione

Data la vulnerabilità dei lavoratori stagionali allo sfruttamento, è essenziale che esistano meccanismi efficaci che permettano loro di presentare denuncia, direttamente o tramite terzi. Per far sì che i meccanismi di ricorso siano un'opzione realistica e tutelare i lavoratori stagionali in posizione vulnerabile, è fondamentale proteggere dalla vittimizzazione i lavoratori stagionali che presentano denuncia.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi quelli distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE.

Emendamento

soppresso

Or. it

Motivazione

Dal momento che non è ancora chiaramente definito se e in che modo la direttiva sul distacco si applichi anche ai cittadini di paesi terzi, non è opportuno stabilire l'esclusione dal campo di applicazione della presente direttiva dei lavoratori cittadini di paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva si applica ai settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e del turismo. Gli Stati membri possono decidere di estenderne l'applicazione ad altre attività soggette al ritmo delle stagioni, previo accordo delle parti sociali.

Or. en

Motivazione

Alcune attività del settore agricolo, orticolo e del turismo hanno per la loro stessa natura carattere stagionale e il loro fabbisogno di manodopera registra picchi legati al ritmo delle stagioni (si vedano gli esempi al considerando 10). Vista la grande varietà di situazioni negli Stati membri, potrebbero essere incluse nel campo d'applicazione della presente direttiva altre attività oltre a quelle dei settori indicati, ma ciò dovrebbe avvenire solo con l'accordo delle parti sociali.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "lavoratore stagionale", il cittadino di un paese terzo che ***conservi la residenza legale in un paese terzo ma che*** soggiorni temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro in un settore di attività soggetto al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a

b) "lavoratore stagionale", il cittadino di un paese terzo che soggiorni temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro in un settore di attività soggetto al ritmo delle stagioni ***ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis***, sulla base di uno o più contratti a

tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro;

tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro;

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico volto a rendere il testo più coerente con le altre modifiche apportate relativamente alle definizioni e al campo d'applicazione.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) "attività soggetta al ritmo delle stagioni", un'attività legata a un certo periodo dell'anno da un evento o una sequenza di eventi che richiedono quantità di forza lavoro di lungi superiori a quelle necessarie per le attività abituali;

Emendamento

c) "attività soggetta al ritmo delle stagioni", un'attività legata a un certo periodo dell'anno da un evento o una sequenza di eventi che richiedono ***periodicamente e in modo prevedibile*** quantità di forza lavoro di lungi superiori a quelle necessarie per le attività abituali;

Or. en

Motivazione

Affinché sia considerata stagionale, un'attività deve essere strettamente connessa a un determinato periodo dell'anno, durante il quale la necessità di manodopera è regolarmente e prevedibilmente superiore al normale.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) "***contratto collettivo di applicazione generale***", il contratto collettivo che dev'essere rispettato da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate. In mancanza di

Emendamento

f) "***accordi e contratti collettivi***", tutti gli accordi e contratti collettivi conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante, dalle parti sociali più rappresentative e applicabili ai lavoratori

un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.

cittadini dello Stato membro ospitante.

Or. it

Motivazione

La definizione contenuta nella proposta della Commissione non permetterebbe di prendere in considerazione tutti gli accordi collettivi, conclusi ad ogni livello, e avrebbe un impatto negativo sul sistema di relazioni tra le parti sociali; inoltre non garantirebbe il rispetto del principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante e non eviterebbe il rischio di dumping sociale, concorrenza sleale e sfruttamento.

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per **le persone** a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli da 13 a 17 della direttiva stessa.

Emendamento

2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per **i cittadini di paesi terzi** a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli da 13 a 17 della direttiva stessa.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico volto a chiarire che le eventuali disposizioni più favorevoli devono essere specificamente riferite ai cittadini di paesi terzi (potenziali lavoratori stagionali ai sensi dell'articolo 13 e lavoratori stagionali ai sensi degli articoli 14-17).

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in quello Stato membro, che specifichi **la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti**;

Emendamento

a) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in quello Stato membro, che specifichi **gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro quali stabiliti all'articolo 2 della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro¹, in conformità del disposto dell'articolo 16 della presente direttiva**;

¹ *GU L 228 del 18.10.1991, pag. 32.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a permettere alle autorità responsabili di garantire che tutti gli aspetti del contratto o del rapporto di lavoro quali definiti dalla legislazione dell'Unione rispettino pienamente le disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto concerne la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante quale definita all'articolo 16.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la prova che dispone di un alloggio, **come previsto all'articolo 14.**

Emendamento

d) la prova di un alloggio, **in conformità del disposto dell'articolo 14.**

Motivazione

L'emendamento è inteso a permettere alle autorità responsabili di garantire che i lavoratori stagionali dispongano di un alloggio adeguato, come richiesto all'articolo 14.,

Emendamento 22**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini **nazionali o dell'UE**, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini **dello Stato membro interessato, da altri cittadini dell'Unione** o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda.

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico/linguistico inteso a precisare il senso della disposizione in parola.

Emendamento 23**Proposta di direttiva
Articolo 14***Testo della Commissione*

Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita **adeguato**. **Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non dev'essere eccessivo**

Emendamento

1. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio **adeguato, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali**, che garantisca loro un tenore di vita **dignitoso**. **Come minimo, l'alloggio assicura agli abitanti uno spazio adeguato, li protegge**

rispetto alla loro retribuzione.

dagli elementi e da altri rischi per la salute, è sicuro e in buono stato e offre i servizi essenziali dal punto di vista della salute, della sicurezza, del comfort e dell'alimentazione, come acqua potabile sicura, dispositivi per cucinare, sistemi di riscaldamento e illuminazione, impianti igienico-sanitari, possibilità di conservare alimenti e smaltire i rifiuti. L'alloggio consente l'accesso ai servizi di base.

Or. en

Motivazione

L'alloggio deve essere adeguato e soddisfare i requisiti della legislazione e della prassi nazionali, oltre che alcune norme minime. Tali norme minime sono in linea con gli indicatori che definiscono l'adeguatezza degli alloggi fissati dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo è fissato per la durata del loro soggiorno e non deve essere eccessivo rispetto alla loro retribuzione netta o alla qualità dell'alloggio.

Or. en

Motivazione

L'applicazione di un canone di affitto elevato rispetto alla retribuzione netta dei lavoratori stagionali o alla qualità dell'alloggio è un modo per sfruttarli. Occorre dunque impedire che ciò avvenga.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Costi

Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a farsi carico:

a) del costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di origine dei lavoratori stagionali al luogo di lavoro nello Stato membro interessato;

b) dei diritti di visto e, se del caso, dei diritti per servizi prestati in relazione al visto;

c) del costo dell'assicurazione malattia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

Or. en

Motivazione

I datori di lavoro dovrebbero farsi carico di determinati costi direttamente collegati al lavoro stagionale. Il fatto che sia il datore di lavoro a sostenere le spese di viaggio agevola il rientro dei lavoratori stagionali al rispettivo luogo d'origine alla scadenza del permesso.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali hanno diritto:

1. ***alle*** condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, ***fissate per il lavoro stagionale da*** disposizioni

I lavoratori stagionali beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante almeno per quanto concerne:

1. ***le*** condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, ***l'orario di lavoro, le ferie e le questioni disciplinari,*** nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, ***tenendo***

legislative, *regolamentari* o amministrative e/o da contratti collettivi *di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati ammessi in virtù della presente direttiva.*

In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale;

2. a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne:

a) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

b) le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;

c) il pagamento delle pensioni legali basate sull'impiego precedente del

conto, oltre che delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari, anche degli arbitrati e degli accordi e contratti collettivi, conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante, dalle parti sociali maggiormente rappresentative, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante;

*2. la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi **i diritti ed** i vantaggi che ne derivano, **tra cui il diritto di negoziare e concludere accordi collettivi, nonché il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante che rispettano il diritto dell'Unione**, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;*

*3. i settori di sicurezza sociale **definiti nel** regolamento (CE) n. 883/2004;*

lavoratore, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro interessato che si spostano in un paese terzo;

d) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.

4. l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio e l'assistenza e i servizi di informazione e di consulenza forniti dai centri per l'impiego, conformemente alla legislazione nazionale. Il presente paragrafo non pregiudica la libertà di contratto conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.

Or. it

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 16 – punto 4 bis

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. l'istruzione e la formazione professionale, nel senso ampio del termine, comprese le sovvenzioni per gli studi;

Or. it

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 16 – punto 4 ter

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

Or. it

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 16 – punto 4 quater

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. le agevolazioni fiscali.

Or. it

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo, i cui diritti derivano dal lavoratore in questione, ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'impiego precedente del lavoratore e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.

Or. it

Motivazione

Come dichiarato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 settembre 2007 sul piano d'azione sull'immigrazione legale (2006/2251(INI)), è di fondamentale importanza "evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie di lavoratori e di proteggere in particolare il diritto dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono maggiormente soggetti ad abusi"; è quindi necessario assicurare ai lavoratori stagionali la parità di trattamento in alcuni settori fondamentali, tra cui certamente le condizioni di lavoro, e il godimento di alcuni diritti socio-economici fondamentali, che permettano loro di

portare avanti uno standard di vita decente, per evitare lo sfruttamento, il dumping sociale e la concorrenza sleale.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Controlli e ispezioni

Gli Stati membri provvedono affinché siano posti in essere e operativi meccanismi di controllo appropriati e affinché nel loro territorio siano effettuate ispezioni adeguate per accertare che le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle concernenti i diritti, le condizioni di lavoro e l'alloggio, siano pienamente rispettate per tutta la durata del soggiorno dei lavoratori stagionali nello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

È necessario un sistema di controlli e di ispezioni efficace per garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori stagionali e delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 17 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori stagionali di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro, sia direttamente che tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, hanno un interesse legittimo a

garantire il rispetto della presente direttiva, ovvero tramite un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Data la vulnerabilità dei lavoratori stagionali allo sfruttamento, è essenziale che esistano meccanismi efficaci che permettano loro di presentare denuncia, direttamente o tramite terzi.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori stagionali dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Per far sì che i meccanismi di ricorso siano un'opzione realistica e tutelare i lavoratori stagionali in posizione vulnerabile, è fondamentale proteggere dalla vittimizzazione i lavoratori stagionali che presentano denuncia.